



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 230 / 2025

Responsabile del procedimento: RANIERI MARIA

**Oggetto: DINIEGO DELL'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO E DELLA CONFORMITÀ AL PROGETTO DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DEL TOP-SOIL (SCOTICI) ESEGUITI NELLE MACRO AREE N2749, N2752, N2894, VP 67 E VP 49- VECCHIO PETROLCHIMICO DI PORTO MARGHERA - UBIcato IN VIA DELLA CHIMICA N. 5, IN COMUNE DI VENEZIA SULLA BASE DEL PROGETTO DI BONIFICA APPROVATO CON DECRETO DEL MATTM PROT. N. 4753/QDV/DI/B DEL 02/07/2008 "PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DELLA MACROISOLA VECCHIO PETROLCHIMICO DI PORTO MARGHERA, RICHIESTA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENI REWIND S.P.A.**

Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- viii. la determinazione n. 262 del 30/01/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 55 del 24.12.2024 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

**Richiamato** l'art. 248 comma 2 del D.lgs n 152/2006.

**Premesso** che con Decreto del MATTM prot. n. 4753/QDV/DI/B del 02/07/2008 è stato approvato il "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza della macroisola Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera".

**Vista** l'istanza della Società pervenuta in data 06.09.2024, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 55603, volta ad ottenere la certificazione del completamento e della conformità degli interventi di bonifica con misure di sicurezza del top-soil (scotici) eseguiti nelle macro aree del Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera (VE), convenzionalmente identificate come N2749, N2752, N2894, VP 67 e VP 49, ubicate in Via della Chimica n. 5, in Comune di Venezia sulla base del "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza della macroisola Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera" approvato con decreto del MATTM prot. n. 4753/QDV/DI/B del 02/07/2008.

**Visto** che la società ENI REWIND S.P.A ha precedentemente trasmesso alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV la documentazione completa di relazione di fine lavori, certificato di collaudo ed altra documentazione relativa all'intervento di bonifica (sia in formato cartaceo che in formato digitale), acquisita agli atti con prot. 49506 del 05.08.2024.

**Visto** che lo scrivente Servizio con prot. n. 59439 del 20.09.2024 ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio della certificazione del completamento e della conformità al progetto di bonifica, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi e dell'art. 248 comma 2 d.lgs. 152/2006.

**Visto** che lo scrivente Servizio con nota prot. 59437 del 20.09.2024 ha chiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia la trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica.

**Preso atto** che l'ARPAV di Venezia con nota acquisita agli atti con prot. n. 83225 del 23.12.2024 ha trasmesso la relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 del D.lgs 152/06.

**Considerato** che nella suddetta relazione tecnica ARPAV ha presentato delle osservazioni, tra le quali quella secondo cui il Progetto di bonifica approvato con decreto del MATTM prot. n. 4753/QDV/DI/B del 02/07/2008 “è stato impostato per lotti di bonifica sequenziali nel tempo e prevede un piano temporale di svincolo progressivo delle aree. Ciascuna area è composta da un gruppo di poligoni di Thiessen in cui sono previsti interventi di bonifica sul top soil, sul suolo insaturo e anche interventi di accelerazione della falda. La conferenza dei servizi decisoria del 14/12/2015 ha stabilito che quanto riportato nel decreto di approvazione del progetto in esame va inteso come la possibilità di svincolo del singolo poligono di Thiessen, posto che esso rispetti il completamento di tutti gli interventi di bonifica in esso previsti e che non confini con altri poligoni su cui devono essere eseguiti lavori di bonifica. Con riferimento a tali indicazioni, i poligoni oggetto della presente relazione presentano le seguenti caratteristiche:

- Area N-2749, previsto intervento con ECRT per permanenza di contaminazione al di sotto del top soil, confina con poligoni di bonifica in situ;
- Area N-2752, previsto intervento con ECRT per permanenza di contaminazione al di sotto del top soil, confina con poligoni di bonifica in situ;
- Area N-2894, previsto intervento con ECRT per permanenza di contaminazione al di sotto del top soil, confina con poligoni di bonifica in situ;
- Area VP-49, previsto intervento con TPE per permanenza di contaminazione al di sotto del top soil;
- Area VP-67, previsto intervento con ECRT per permanenza di contaminazione al di sotto del top soil. “

**Considerato** che per i motivi sopra indicati i poligoni N-2749, N-2752, N-2894, VP-49 e VP-67 non risultano certificabili e, conseguentemente, non svincolabili in quanto necessitano di ulteriori interventi di bonifica.

**Dato atto** che, alla luce delle sopra citate motivazioni, la scrivente Amministrazione con nota prot. n. 1175 del 09.01.2025 ha dato avvio al procedimento di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 dove si ricordava tra l'altro che, ai sensi della stessa norma, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, dopo la cui valutazione si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento finale a chiusura del procedimento.

**Visto** che la società non si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i. e non ha presentato le proprie osservazioni nei termini ivi previsti;

**Considerato** quindi che allo stato attuale, nonostante per i poligoni N-2749, N-2752, N-2894, VP-49 e VP-67 gli obiettivi di bonifica con misure di sicurezza proposti per il suolo superficiale (top soil) siano stati raggiunti, così come fissati nei provvedimenti di approvazione del progetto e che i lavori di bonifica siano stati eseguiti conformemente a quanto indicato nella comunicazione di inizio lavori, con modalità conformi a quelle riportate nel progetto approvato, non sussistano le condizioni per concludere il procedimento e portano la scrivente Amministrazione a rigettare e dichiarare non accoglibile l'istanza di Certificazione di avvenuta bonifica.

**Dato atto** che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 30 giorni ed al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 01.02.2025. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover procedere in merito;

## **DETERMINA**

- 1 di rigettare l'istanza di rilascio della certificazione di bonifica (art. 248 comma 2 D.Lgs. 152/2006) della Società ENI REWIND S.P.A, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 55603 del 06.09.2024, relativa al completamento degli interventi di bonifica con misure di sicurezza del top-soil (scotici) eseguiti nelle macro aree del Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera (VE) convenzionalmente identificate come N2749, N2752, N2894, VP 67 e VP 49 ubicate in Via della Chimica n. 5, in Comune di Venezia sulla base del progetto di bonifica approvato con decreto del

MATTM prot. n. 4753/QDV/DI/B del 02/07/2008 “Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza della macroisola Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera” per le motivazioni indicate in premessa e comunicate con nota prot. n. 1175 del 09.01.2025;

2 di prescrivere alla Società ENI REWIND S.P.A.:

- a di presentare una nuova istanza di certificazione del completamento degli interventi in conformità al progetto di bonifica a seguito dell'esecuzione e al completamento degli ulteriori interventi previsti per i poligoni N-2749, N-2752, N-2894, VP-49 e VP-67 secondo il progetto approvato con decreto del MATTM prot. n. 4753/QDV/DI/B del 02/07/2008;
  - b di trasmettere nuovamente, contestualmente all'istanza di cui al punto precedente, la documentazione nel solo formato digitale degli interventi di bonifica con misure di sicurezza dei top-soil (scotici) dei suddetti poligoni per i quali ARPAV, con relazione tecnica art. 248 del 20.12.2024, acquisita dalla scrivente con prot. 83225 del 23.12.2024, ha appurato che sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica e che i lavori di bonifica siano stati eseguiti conformemente al progetto di bonifica approvato con decreto del MATTM prot. n. 4753/QDV/DI/B del 02/07/2008
  - c di eseguire, a partire dall'anno in corso e fino al termine degli ulteriori interventi di bonifica previsti per i poligoni N-2749, N-2752, N-2894, VP-49 e VP-67, un monitoraggio periodico e di trasmettere annualmente alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV un report dello stato delle coperture corredato di documentazione fotografica al fine di garantire nel tempo, l'integrità delle coperture e delle pavimentazioni eseguite in corrispondenza dei succitati poligoni
  - d di trasmettere, nei termini già indicati nella precedente nota prot. n. 1175 del 09.01.2025, la documentazione con la corretta area di intervento del poligono VP-67, considerato che per tale poligono sussiste una discrepanza tra la superficie indicata nella “Planimetria delle aree di intervento” (DIS. N. 28-BL-A-94207), allegata alla “Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006”, inviata da Syndial con prot. n. PRA/AUC-054/06 del 12/04/2006 e le planimetrie allegata ai documenti inviati per l'istanza di certificazione.
- 3 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica alla ditta interessata.
- 4 Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente